

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 28

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2023)

INDICE

LOMBARDO: sull'espatrio di Patrick Zaki dall'Egitto per la laurea a Bologna (4-00526) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*) Pag. 403

LOPREIATO ed altri: sulla magistratura onoraria (4-00409) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) 404

LOMBARDO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Patrick Zaki, studente dell'università degli studi di Bologna "Alma Mater", è stato arrestato il 7 febbraio 2020 all'aeroporto di El Cairo, posto in stato di fermo per "istigazione al rovesciamento del governo e della costituzione", accuse dovute principalmente ad alcuni suoi *post* su "Facebook";

dopo 22 mesi di custodia cautelare, Zaki è stato rilasciato a piede libero dall'8 dicembre 2021, con divieto di espatrio, in attesa della conclusione di un processo che lo vede imputato e spesso spoliato o limitato nell'esercizio del diritto di difesa e per cui rischia fino a 5 anni di reclusione;

nonostante la prolungata carcerazione, le limitazioni e vessazioni subite nel corso di questi anni, Zaki ha consegnato in questi giorni la propria tesi di laurea, preparandosi a concludere il proprio percorso di studi nell'ateneo bolognese, discutendo la stessa tra il 4 e il 6 luglio 2023;

per provare a essere presente in questo passaggio fondamentale del suo percorso universitario e di vita, Zaki ha presentato apposita istanza al pubblico ministero egiziano, impegnandosi a ritornare in Egitto in tempo per presenziare alle successive fasi del processo;

attivarsi per garantire a Zaki di essere presente almeno alla propria seduta di laurea rappresenta una scelta obbligata per un Paese che riconosce il garantismo, la presunzione di innocenza e la libertà della scienza e dello studio quali veri e propri principi fondamentali della Repubblica,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per appoggiare la richiesta di Zaki di ottenere un permesso temporaneo di espatrio dall'Egitto per partecipare alla propria seduta di laurea, anche valutando le opportune iniziative diplomatiche necessarie a garantire sul piano internazionale il rilascio di tale permesso.

(4-00526)

(20 giugno 2023)

RISPOSTA. - Nel quadro dei rapporti bilaterali con Il Cairo, l'Italia ha sempre mantenuto l'attenzione sul caso dello studente egiziano Patrick Zaki, fino alla sua recente risoluzione, continuando ad utilizzare tutti i canali a disposizione per manifestare la preoccupazione per questo caso. L'argomento è stato sollevato in ogni occasione di contatto con le autorità egiziane, in particolare nel corso dei più recenti incontri istituzionali. In parallelo, non ha conosciuto soste l'impegno dell'ambasciata d'Italia a Il Cairo a favore di Zaki nei contatti con le controparti istituzionali egiziane, mobilitando la solidarietà dei Paesi europei e occidentali, mantenendo i contatti con l'interessato e assicurando regolare presenza alle udienze svoltesi presso il tribunale di Mansura.

La concessione a Patrick Zaki della grazia da parte del presidente egiziano Al Sisi il 19 luglio 2023 è un risultato molto importante, frutto di un'azione del Governo italiano tanto silenziosa quanto efficace.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(28 luglio 2023)

LOPREIATO, DI GIROLAMO, BEVILACQUA, LICHERI Ettore Antonio, NAVE, BILOTTI, LICHERI Sabrina, TURCO, NATURALE, LOREFICE, SIRONI, CROATTI, DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, PIRONDINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che la magistratura onoraria offre un contributo fondamentale al settore della giustizia, al fine di sollevare i quasi 10.000 magistrati togati dalle pendenze sopravvenute e dallo smaltimento dell'arretrato e di contribuire a garantire il corretto funzionamento della giustizia e, al contempo, a salvaguardare il principio costituzionale del giusto processo. La magistratura onoraria ha perso le connotazioni di occasionalità e mera sussidiarietà assumendo un rilievo come ordinaria risorsa di amministrazione della giustizia;

considerato che:

sul punto c'è da segnalare che in neanche un decennio il legislatore è intervenuto più volte, e per di più non in maniera armonica, sulla materia. Il progetto riformatore del legislatore prende le mosse dalla legge delega n. 57 del 2016 (detta "legge Orlando") e dal relativo decreto delegato (de-

creto legislativo n. 116 del 2017) a sua volta novellato dalla legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 2021);

il decreto legislativo n. 116 del 2017 ha delineato le caratteristiche dell'incarico di magistrato onorario, che possono essere così riassunte: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Una delle questioni maggiormente contestate della riforma è stata la previsione di plurimi rinnovi quadriennali dei contratti a tempo determinato per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. Relativamente all'indennità, la riforma individua la misura dei compensi annui lordi del magistrato onorario distinguendo tra una quota fissa e una variabile di risultato, realizzando una drastica riduzione rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente, facendone, però, salvi gli effetti per i magistrati in servizio alla data del 15 agosto 2017;

il successivo intervento operato nella legge di bilancio si è reso necessario al fine di superare, parzialmente, i rilievi sollevati sia dalla Commissione europea che dalla Corte di giustizia dell'Unione, le quali hanno segnalato la violazione del diritto unionale, nella misura in cui non si prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipenda dal rapporto di lavoro e perché si prevede, tantopiù, il plurimo ricorso a rinnovi contrattuali a tempo determinato per un periodo superiore a 16 anni, unitamente alla mancata previsione della possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro;

la legge di bilancio per il 2022 ha sanato, parzialmente, questo *vulnus* riconfigurando l'inquadramento giuridico ed economico del "contingente ad esaurimento" dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto che abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, dai 12 ai 16 anni e meno di 12, per mezzo di tre distinte procedure di valutazione da tenere con cadenza annuale. Si prevede una duplice disciplina a seconda del fatto che si superi o meno la procedura di conferma (sia per scelta volontaria di non sottoporvisi oppure mancato superamento della prova). I magistrati confermati possono optare o per il regime di esclusività della funzione, ovvero per la non esclusività. Nel primo caso sono equiparati al personale amministrativo giudiziario di area III con posizione economica F3, F2, F1, in relazione all'anzianità di servizio maturata, unitamente alla corresponsione di un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio di quella spettante al personale amministrativo. Nel secondo caso, confermata l'area di inquadramento, muta solamente il *quantum* dell'indennità giudiziaria ovvero la medesima prevista per il personale amministrativo. Qualora non aderiscano alla procedura di selezione al fine di rientrare nel "contingente ad esaurimento" il trattamento economico sarà calcolato moltiplicando un *forfait* per ciascun anno di servizio in misura non superiore a 50.000 euro *una tantum*;

la prima *tranche* di magistrati onorari (circa 1.600 unità) ha superato la prima procedura di valutazione (prevista per i candidati con anzianità di servizio superiore ai 16 anni) ad ottobre 2022 e gli idonei sono stati nominati con decreto del Ministro della giustizia a dicembre. Tuttavia risulta agli interroganti che le modalità di corresponsione di tale indennità abbiano ingenerato dei profondi malcontenti all'interno della categoria;

considerato infine che la Commissione europea, con lettera inviata a luglio 2022, nell'ambito del procedimento di pre infrazione, ritiene, tuttavia, che le modifiche introdotte dall'Italia con l'ultimo intervento non pongano pienamente rimedio alle violazioni del diritto dell'Unione individuate inizialmente e determinino, anzi, nuove criticità,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere volte ad adeguare la normativa nazionale alle sollecitazioni sia interne che di matrice europea in materia di compenso spettante ai magistrati onorari, al fine di allinearne il trattamento economico alle funzioni giurisdizionali effettivamente espletate, così da garantire ad una così importante categoria di soggetti rappresentanti di un comparto essenziale della giustizia, una remunerazione adeguata e al contempo proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

(4-00409)

(27 aprile 2023)

RISPOSTA. - Come si legge nella relazione illustrativa e tecnica aggiornata al disegno di legge AC 1239, la disciplina della magistratura onoraria, introdotta dall'art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, non contiene indicazioni, neanche attraverso il rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato. L'emendamento governativo al disegno di legge è volto alla risoluzione delle problematiche connesse a questa lacuna normativa e a consentire l'integrale pagamento, attraverso la piattaforma "NoiPA", dei compensi in favore dei magistrati onorari confermati, comprensivi degli oneri fiscali, e il versamento dei contributi previdenziali.

Il comma 1 dell'art. 15-*bis* prevede l'assimilazione, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente dei compensi erogati ai magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021. Il comma 2 prevede l'iscrizione alla gestione dell'INPS riservata ai dipendenti pubblici, e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, a quei magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime esclusivo. Il comma 3 prevede che i magistrati onorari confermati che esercitino le fun-

zioni in via non esclusiva, fatto salvo quanto previsto al comma 5, che hanno titolo per iscriversi alla cassa forense mantengono l'iscrizione alla cassa, secondo le modalità previste al comma 4. Il comma 5 prevede l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 per i magistrati onorari confermati che esercitino le funzioni in via non esclusiva, con la ripartizione dell'onere contributivo secondo le modalità indicate al comma 6. Il comma 7 fa salve le autorizzazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, già rilasciate per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti. La legge di bilancio per il 2022, nel riformare la disciplina della magistratura onoraria e precisamente nel sostituire l'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aveva previsto che i compensi dei magistrati onorari confermati fossero parametrati allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2 e F1, con l'unica differenza dell'indennità di amministrazione doppia per chi optava per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, per cui i calcoli erano stati determinati come reddito da lavoro dipendente.

Con questa modifica normativa, l'assimilazione dei compensi ai redditi da lavoro dipendente non determina alcuna modifica dei parametri di calcolo utilizzati in sede di legge di bilancio per il 2022, per cui dal punto di vista finanziario si evidenzia che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel limite degli stanziamenti iscritti all'UDV 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, azione magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come integrate dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 633, della legge n. 234 del 2021 e tenendo anche conto della revisione della spesa 2023-2025 ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° agosto 2023)
